

Art. 46 - Prevenzione incendi

Ultima modifica: Mercoledì, 14 Gennaio 2026 08:35

Visite: 57511

Nota (2) (3) (14) (19)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
 - a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)
 - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)
 - 2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)
 - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12) (13) (15) (16) (18) (20) (21) (22) (23)
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8) (17)
 - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.
6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'[articolo 13](#).
7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

[nota]Note

- (1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.
- (2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97
- (3) Vedi Glossario definizione [Prevenzione Incendi](#)
- (4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)
- (5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)
- (6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)
- (7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti
- (10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del

Art. 46 - Prevenzione incendi

Ultima modifica: Mercoledì, 14 Gennaio 2026 08:35

Visite: 57511

Decreto 3 Settembre 2021).

(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.

(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

(13) Circolare DCPREV n. 16579 del 07 Novembre 2022

(14) Nota DCPREV prot. n. 12301 del 07.09.2022 - Dispense corsi formazione antincendio

(15) Circolare DCPREV 3747/2023 n. 3747 del 13 marzo 2023 recante Decreto 1 Settembre 2021 - Ulteriori chiarimenti

(16) Decreto 31 Agosto 2023 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

(17) Parere CNI prot. n. 6045 del 24.05.2024 - Corso per formatori addetti antincendio – Decreto 2 Settembre 2021

(18) Decreto 13 Settembre 2024 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

(19) Decreto 14 marzo 2012 Tariffe attività di formazione VVF

(20) Nota Prot. n. DCPREV 19631 del 3 Dicembre 2024 Esami tecnici manutentori antincendio qualificati - Prime istruzioni operative

(21) Nota Prot. n. DCPREV 1823 del 03 febbraio 2025 Integrazione al punto 2.1 della nota Prot. n. DCPREV 19631 del 3 Dicembre 2024

(22) Decreto 15 luglio 2025 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

(23) Circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 - Portale Informatico CNVVF processo qualificazione tecnico manutentore[nota]